



COMUNE DI MONTIANO

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 23/07/2026 – delibera numero 10

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) – PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026. PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A REGIME DI TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA A DECORRERE DAL 2027.

L'anno **(2026)**, il mese di **Luglio**, il giorno **ventitre**, si è adunato il Consiglio, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede Fabio Molari – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Marco Mordenti

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
RUSCELLI MAURO	P	ZOFFOLI DAVIDE	P
MOLARI FABIO	P	D'ALIESIO MASSIMO	P
CASADEI SIMONA	P	BIONDI RUBEN	A
LISI GLORIA*	P	CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL	A
MORDENTI BRANDO*	P	CAPPELLETTI ANDREA*	P
CALCINARI SIMONA	A		

*Presente in videoconferenza ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di G.C. n. 15 del 05/04/2022.

Presenti: n. 8 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CASADEI SIMONA, ZOFFOLI DAVIDE, D'ALIESIO MASSIMO

Sono presenti gli Assessori: CASADEI SIMONA, RUSCELLI MAURO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- al comma 666 prevede l'applicazione anche in vigore TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR e MTR-2) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 Aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

PRESO ATTO che la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. detta "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)", prevedendo l'introduzione della tassa/tariffa corrispettiva puntuale in luogo della TARI tributo;

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

RICHIAMATI:

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" così come modificata ed integrata dalla determinazione ARERA N. 389/2023/r/rif recante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolamentazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente la TARI;
- la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029";
- la deliberazione ARERA N. 396/2025/R/RIF che prevede, a decorrere dal 2028, l'introduzione della tariffa quadrinomia;
- la nota per la consultazione di ARERA n. 179/2025/R/RIF con la quale sono stati dati i primi orientamenti per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria agli utenti;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF che ha previsto a decorrere dal 2024 l'introduzione di quote perequative anche nel settore rifiuti urbani, così come avviene in altri settori regolati da ARERA, per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, quali le quote UR1 e UR2 introdotte dal 2024 per far fronte a interventi di solidarietà e calamità naturali e la quota UR3 introdotta dal 2025 per finanziare il bonus sociale di cui al D.L. 124/2019 e con le modalità di cui al DPCM 24/2025;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 e in recepimento alle disposizioni ARERA di cui alla citata deliberazione n. 15/2022;
- Il "Regolamento generale delle Entrate Tributarie e patrimoniali Comunali" approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2025;

- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione dell'ATO Forlì-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE:

- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 così come modificato dall'art. 1 comma 677 della L. 199/2025 (legge di stabilità 2026) stabilisce che a decorrere dal 2026, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
- L'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, così come integrato con Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, prevede che "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente approvato in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

PRESO QUINDI ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Montiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente e in quanto Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) provvede alla predisposizione dei Piani Economico Finanziari del servizio tributi;

VISTO CHE:

- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- il Consiglio locale di ATERSIR ha espresso in data 6 Luglio 2026 parere favorevole alla proposta Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2026-2029, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-3) deliberato da ARERA, relativo al Comune di Montiano;
- nella medesima data del 6 luglio 2026 il Consiglio d'ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) ha approvato e validato la proposta di *PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2026-2029 del Comune di Montiano secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-3)*;
- è intenzione della scrivente amministrazione prendere atto del sopra richiamato Piano Finanziario (PEF) anni 2026-2029 contestualmente all'approvazione delle tariffe TARI anno 2026;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 7 del 28 aprile 2025 con la quale il comune di Montiano ha preso atto della revisione del PEF per il biennio 2024-2025 e sono state approvate per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

- la Determina ARERA n. 1/DTAC/2025 al comma 4.5 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente, quali, ad esempio, contributi regionali.
- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di al comma 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025) Anci Emilia Romagna - ATERSIR, ha chiarito che: *"il vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel*

tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l'impiego di ammontari significativi di recupero dell'evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno "spalmare" gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES";

VISTO che ATERSIR, con delibera d'ambito n. 22/2026 ha quantificato per il comune di Montiano in euro 2.216,85 il contributo regionale LFB1;

VALUTATO OPPORTUNO portare le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina n. 1/DTAC/2025 lato Comune a complessivi **€ 67.745,33** così come di seguito dettagliati:

- Contributo MIUR per scuole statali	- 528,48 €
- Contributo Fondo Regionale LFB1	- 2.216,85 €
- Recupero evasione TARI	- 65.000,00 €

RISCONTRATO CHE il costo totale del Piano Economico Finanziario 2026 da finanziare mediante tariffa TARI e calcolato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-3 risulta essere pari ad **€ 273.047,00** a cui devono aggiungersi le detrazioni di cui al punto 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025 e le scontistiche per Compostaggio, avvio al recupero e Raccolta differenziata pari ad **€ 5.113,95**;

CONSIDERATO che la tassa istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e che l'IVA incide sui costi di gestione non potendo essere portata in detrazione del Comune, costituendo quindi un costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che il **montante TARI 2026** da coprire con le tariffe TARI 2026 è quindi pari **ad Euro 210.415,62** ed è così composto:

- Costi lato Gestore (al netto di IVA)	228.250,00 €
- Costi lato Comune	44.797,00 €
- Contributo MIUR per scuole statali	- 528,48 €
- Contributo Fondo Regionale	- 2.216,85 €
- Recupero evasione TARI	- 65.000,00 €
- Sconti per utenze domestiche e non domestiche	5.113,95 €

RITENUTO di mantenere ai fini dell'applicazione delle tariffe TARI 2026 la stessa ripartizione in categorie delle utenze domestiche e non domestiche dell'anno precedente come da DPR 158/1999 per Enti sotto i 5.000 abitanti, peraltro uguale a quella già adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni precedenti dalle competenti autorità (ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l'applicazione della TIA, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999;

RITENUTO di confermare il riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della

TIA, deliberate dalle competenti autorità (Comune di Montiano / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) e di seguito indicate:

USO	TOTALE COSTI
Uso domestico	80%
Uso non domestico	20%

PRESO ATTO che il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-3 secondo le disposizioni di ARERA è il seguente:

USO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Uso domestico	37,00%	63,00%
Uso non domestico	37,00%	63,00%

RITENUTO inoltre, di fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Montiano / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);

RITENUTO pertanto necessario per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto PEF delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 che introduce sostanziali modifiche all'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali prevedendo in particolare che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) (comma 15);
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.(comma 15-bis);
- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (comma 15-ter).

CONSIDERATO INFINE CHE:

- ai sensi del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, sono individuati, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti, procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;
- il citato decreto 20 aprile 2017 prevede che tali correttivi possano essere attivati sia su un prelievo tributario che su un prelievo corrispettivo basati, entrambi, sulla commisurazione del rifiuto smaltito e l'inevitabile abbinamento delle dotazioni alle utenze servite;
- la Tariffa rifiuti corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;
- la TCP – gestita direttamente dal gestore del servizio, garantirebbe altresì l'abbinamento immediato delle dotazioni alle anagrafiche delle utenze servite, sia domestiche che non domestiche;
- per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si può fare riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3)";

VISTO che:

- ormai da anni si sono moltiplicate le indicazioni normative, nazionali e regionali e ARERA, che spingono ad adottare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti realmente conferiti da ciascuna singola utenza, al fine sia di una più equa ripartizione dei costi del servizio (cfr. il principio "chi più inquina, più paga" già espresso all'art. 1 c. 667 della Legge 147/2013), sia di una incentivazione della raccolta differenziata;
- ad oggi il Comune di Montiano copre i costi del servizio di gestione rifiuti mediante l'applicazione di un tributo il cui importo viene calcolato sulla base della produzione presunta di rifiuti da parte delle varie tipologie di utenza, così come stimata in base a coefficienti di cui al DPR 158/99;
- sebbene il passaggio alla tariffazione puntuale si possa effettuare anche mediante il mantenimento della tassa in capo al Comune (cosiddetta TARIP), questa soluzione appare particolarmente complessa, sia dal punto di vista tecnico (es. necessità di interfacciamento fra il sistema informatico comunale di bollettazione e quello di rilevamento degli svuotamenti in capo al gestore) sia dal punto di vista amministrativo (es. l'entrata in vigore nel 2023 della delibera ARERA riguardante la qualità dei servizi, che impone adempimenti non svolgibili con l'attuale dotazione organica e strumentale del Comune e l'introduzione delle quote perequative UR1, UR2 e UR3). Molto più semplice e conveniente è invece il passaggio alla cosiddetta TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale), completamente in capo al gestore;
- gli obiettivi di maggiore equità contributiva e di incentivo alla differenziazione dei rifiuti sono pienamente condivisi dall'attuale Amministrazione comunale;
- il passaggio a TCP comporta un interessante vantaggio economico per gli utenti, in quanto le utenze domestiche vedrebbero ridursi l'IVA indetraibile sui costi di accertamento, riscossione e contenzioso (c.d. CARC) dal 22% al 10%, e quelle non domestiche addirittura potrebbero scaricare l'IVA in fattura pari al 10% su tutto il costo del servizio;
- il passaggio a TCP rappresenta anche un elemento di forte semplificazione per l'utente, che si trova ad avere un unico interlocutore sia per gli aspetti di servizio (rilascio dotazioni, segnalazione disservizi...) e di gestione amministrativa (apertura utenze, bollettazione, ecc.), al posto di doversi rivolgere in alcuni casi al gestore e in altri Comune come invece avviene con la TARI;
- se necessario, o se ritenuto utile, sarà comunque possibile un avvio graduale che permetta inizialmente il mantenimento di un meccanismo più simile a quello attuale, con eventuali correttivi;
- all'interno dell'Unione Valle del Savio i comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina e Bagno di Romagna sono già passati a TCP, con gestione dello sportello e riscossione ordinaria in capo al soggetto gestore;

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO passare a decorrere dal 2027 a Tariffa corrispettiva rifiuti (TCP), il cui sportello e riscossione verrà gestita direttamente dal gestore del servizio, Soc. HERA spa ;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto, limitatamente al passaggio a decorrere dal 2027 a TCP, entrata di natura corrispettiva e gestione dello sportello e riscossione in capo al soggetto gestore del servizio, Soc. HERA spa, contiene indirizzi e non comporta riflessi diretti sulla situazione

economico-finanziaria dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22 Dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2026-2028, relativamente alle entrate e alle spese dell'anno 2026 di cui ai competenti capitoli collegati alla gestione Tari;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore Tutela Ambiente e Territorio;

Acquisiti in via preliminare i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 da parte dei Dirigenti dei Settori proponenti di seguito riportati;

Udita la discussione come di seguito riportata:

Il Sindaco illustra la proposta di delibera e passa la parola al Dirigente del Settore Servizi Economici Finanziari.

DOTT. STEFANO SEVERI: Buonasera a tutti, quest'anno 2026 è l'ultimo anno in cui il comune approverà questa delibera contenente le tariffe per l'anno in corso della Tari, in quanto dal 2027 l'attività di bollettazione e di riscossione della tassa non sarà più tramite il comune ma tramite Hera che gestirà direttamente l'attività legata ai rifiuti domestici.

Questo cambiamento comporterà che nel bilancio del comune non ci sarà più l'entrata relativa alla tari, ma continueremo per altri 5 anni l'attività di recupero evasione per le bollette degli anni precedenti, comprese quelle del 2026.

Dal 2027 l'attività di gestione del servizio di raccolta rifiuti, di bollettazione e recupero evasione sarà poi gestita direttamente da Hera.

Per quanto riguarda il 2026 i costi effettivi del comune di Montiano per il servizio di Hera, erano nel 2025 208.980 €, poi a seguito del piano approvato nell'anno 2026 sono diventati 228.250 € quindi circa 20.000 € in più, a questi si aggiungono i costi per la gestione del servizio di bollettazione e per il servizio di recupero evasione che sono circa 44.000 €. Quindi questo porta ad un costo totale da coprire per l'anno 2026 di 273.000 € a fronte dei 255.000 € del 2025; questo significa che

abbiamo avuto un aumento del 7% circa a livello complessivo della tari.

Grazie invece all'attività di recupero evasione, di cui vi parlavo prima, unitamente alla ditta incaricata ci ha permesso di recuperare somme non pagate e superfici non dichiarate e questo ha consentito di portare in detrazione, dall'importo complessivo dei costi sopracitati di 273.000 €, un totale di 65.000 € coi quali si andrà ad abbattere il costo complessivo da ripartire e quindi l'ammontare definitivo sarà di 210.000 €, mentre nel 2025 erano 203.000 €, quindi c'è stato un aumento effettivo di circa il 3,5% e non il 7% ipotizzato prima. L'attività di recupero evasione ha permesso di contenere e di abbattere del 50% l'aumento dei costi del servizio da parte di Hera. Chiaramente questi 65.000 € sono somme che hanno pagato i cittadini di Montiano e che sono stati rimessi in circolo nell'attività per la gestione dei rifiuti.

Grazie all'attività di riscossione coattiva che il comune di Montiano attua tramite la ditta Maggioli, negli ultimi anni abbiamo recuperato quasi il 60% di quello che è abbiamo iscritto a ruolo che per Montiano è una cifra impressionante.

Con questa delibera, da un lato andiamo ad approvare le tariffe, dall'altro andiamo ad approvare il passaggio a TCP dall'anno 2027, con la raccolta differenziata si vedrà un calo di conferimenti di indifferenziata e le bollette si riferiranno proprio al conferimento di quest'ultima.

Le imprese riceveranno, inoltre, una bolletta con Iva, questo significa che dal 2027 si potranno scaricare il 10%, cosa che prima non facevano, questo sarà un bel vantaggio.

Hera seguirà anche tutta l'attività di recupero evasione a partire dal 2027.

SINDACO: Grazie a tutti.

Il Sindaco, visto che nessun altro consigliere chiede la parola, pone ai voti la proposta di delibera.

La votazione resa per alzata di mano registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI N.8

CONSIGLIERI VOTANTI N.8

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" per l'anno 2026, come da allegati: alla lettera "A" (utenze domestiche) e alla lettera "B" (utenze non domestiche), che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;

DI PRENDERE ATTO che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario 2026-2028 così come revisionato e deliberato da ATERSIR nella seduta di consiglio d'ambito del 6 Luglio 2026;

DI DARE ATTO che le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e che, a tal fine, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

DI APPROVARE IL PASSAGGIO dal vigente regime di TARI - TASSA SUI RIFIUTI puntuale a TARIFFA RIFIUTI avente natura CORRISPETTIVA di cui al art. 1 comma 668, Legge 147/2013 per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nelle premesse a decorrere dal 1 gennaio 2027;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

La votazione resa per alzata di mano registra il seguente esito:

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Fabio Molari

Il Segretario Comunale
Marco Mordenti



COMUNE DI MONTIANO

DELIBERA n. 10 / 23/07/2026

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) – PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026. PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A REGIME DI TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA A DECORRERE DAL 2027.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI MONTIANO il giorno 07/08/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal 07/08/2026 al 22/08/2026.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art. 134, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 23/07/2026.

Montiano, 07/08/2026

Il Funzionario Incaricato
VALENTINA SBRACCIA

TARI 2026 Allegato "A"

COMUNE DI MONTIANO - UTENZE DOMESTICHE

Ripartizione costi 80-20 fra utenze domestiche/non domestiche e 37-63 fra quota fissa e variabile Kc Kd da metodo MTR-3 ARERA

Comp.	Ka	Kb	Utenze 2026	Mq 2026	Q.fissa [€/mq] 2026	Q.var. (€) 2026
1	0,84	0,80	228	28666	0,46 €	66,03 €
2	0,98	1,80	229	35417	0,53 €	148,57 €
3	1,08	2,05	146	24149	0,59 €	169,20 €
4	1,16	2,20	93	14921	0,63 €	181,59 €
5	1,24	2,90	29	5187	0,67 €	239,36 €
6	1,30	3,40	57	11509	0,71 €	280,63 €
Totale			782	119.849		



COMUNE DI MONTIANO

PROPOSTA n. 11 / 2026

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) – PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026. PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A REGIME DI TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA A DECORRERE DAL 2027.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49 D.LVO n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Montiano, 13/07/2026

Il Dirigente del Settore
SEVERI STEFANO

TARI 2026 - UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNE DI MONTIANO

Allegato "B"

Ripartizione costi 80-20 fra utenze domestiche/non domestiche e 37-63 fra quota fissa e variabile Kc Kd da metodo MTR-3 ARERA

cod.	Descrizione	Utenze 2026	Mq totali 2026	Kc	Kd	Q. Fissa [€/mq] 2026	Q. Variabile [€/mq] 2026	Quota Tot. Tari [€/mq] 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8	1172	0,31	2,60	0,35 €	0,60 €	0,95
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0	0	0,74	6,03	0,85 €	1,40 €	2,25
3	Stabilimenti balneari	0	0	0,63	5,20	0,72 €	1,21 €	1,93
4	Esposizioni, autosaloni	17	4923	0,43	3,55	0,49 €	0,82 €	1,31
5	Alberghi con ristorante	1	572	1,33	10,93	1,52 €	2,54 €	4,06
6	Alberghi senza ristorante	1	262	0,91	7,49	1,04 €	1,74 €	2,78
7	Case di cura e riposo	0	0	0,95	7,82	1,09 €	1,82 €	2,91
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5	434	1,13	9,30	1,29 €	2,16 €	3,45
9	Banche ed istituti di credito	1	199	0,58	4,78	0,66 €	1,11 €	1,77
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1	65	1,11	9,12	1,27 €	2,12 €	3,39
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	107	1,52	12,45	1,74 €	2,89 €	4,63
12	Attività artigianali tipo botteghe, (falegname, idraulico)	7	3343	0,88	7,20	1,01 €	1,67 €	2,68
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	663	1,04	8,52	1,19 €	1,98 €	3,17
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	1529	0,91	7,50	1,04 €	1,74 €	2,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3	788	1,09	8,92	1,25 €	2,07 €	3,32
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3	572	4,84	39,67	5,54 €	9,22 €	14,76
17	Bar, caffè, pasticcerie	1	99	3,64	29,82	4,16 €	6,93 €	11,09
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	289	2,07	16,99	2,37 €	3,95 €	6,32
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	2,08	17,00	2,38 €	3,95 €	6,33
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0	6,06	49,72	6,93 €	11,55 €	18,48
21	Discoteche, night club	0	0	1,64	13,45	1,88 €	3,13 €	5,01
		55	15.017					



COMUNE DI MONTIANO

PROPOSTA n. 11 / 2026

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) – PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026. PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A REGIME DI TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA A DECORRERE DAL 2027.

SETTORE RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Tipo	Esercizio	Capitolo	Importo	Numero

Montiano, 14/07/2026

Il Responsabile
Stefano Severi



COMUNE DI MONTIANO

PROPOSTA cc. n. 11 / 2026

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) – PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026. PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A REGIME DI TARIFFA RIFIUTI AVETE NATURA CORRISPETTIVA A DECORRERE DAL 2027.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49 D.LVO n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Montiano, 14/07/2026

Dirigente
Fini Giovanni